



COMUNE DI OLBIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 32 del 14 luglio 2026

OGGETTO: "RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 309 DEL 01.07.2026 AVENTE PER OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028" (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 13."

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 13,20, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5254 del 14/07/2026 avente ad oggetto "RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 309 DEL 01.07.2026 AVENTE PER OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028" (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 13.";

E' presente l'intero Collegio nella persona della Dott.ssa Simona Scanu Presidente e i membri Rag. Antonio Deidda e Dott. Giuseppe Derosas.

L'Organo di revisione,

VISTA la delibera di G.C. n. 309 del 01.07.2026 avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026/2028 - (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 13.";

VISTA la delibera di G.C. n. 310 del 01.07.2026 avente per oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2026/2028. VARIAZIONE N. 13.";

VISTO

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028, approvato dal C.C. con deliberazione n. 56 del 30.07.2025, esecutiva ai sensi di legge e la relativa nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 15.12.2025;
- il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo

lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvati dal C.C. con deliberazione n. 105 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 606 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell'esercizio, nel rispetto degli equilibri di Bilancio:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.02.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 1;
- delibera di G.C. n. 72 del 24/02/2026 avente per oggetto "bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028" (ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000) - Variazione n. 2";
- delibera di G.C. n. 36 del 05/02/2026 avente per oggetto " Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026/2028. Variazione n.1";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10.03.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 3;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 27.03.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 4;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 01.04.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 13.04.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 6;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 21.04.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 7;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 14.05.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 8;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22.05.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 9;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 29.05.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 10;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 08.06.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 11;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 17.06.2026 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 12;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2026 relativa all'approvazione del PIAO 2026-2028;

RICHIAMATE inoltre la precedente Determinazione Dirigenziali del Settore Finanze e Personale n. 01 – n. 02 – n. 03 – n. 04, n. 05, n. 06, n. 07, n. 8 , n. 9 e n.10 dell'anno 2026 aventi ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2026/2028: applicazione di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2025 derivante da economie di spesa dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. C, D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro

il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

VISTI i commi 2 e 3-bis dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 i quali prevedono che:

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente accertato 2020 può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata" in occasione dell'approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3- bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato, non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

VISTA la necessità manifestata di applicare l'avanzo di amministrazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 come segue:

- **€ 190.674,00 (da prelievo dall'avanzo vincolato)**, ad integrazione, nell'annualità 2026, degli stanziamenti per spese di personale legati al Fondo Contratto Integrativo e del Fondo Contratto Integrativo dell'area Dirigenza nonché oneri e IRAP;

- **€ 43,00 (prelievo avanzo di amministrazione)** per la copertura finanziaria del debito fuori bilancio da sentenza, da riconoscere, come da Proposta di Consiglio Comunale n. 4656 del 23.06.2026;

- **€ 170,91 (prelievo avanzo di amministrazione)** per la copertura finanziaria di un debito fuori bilancio da sentenza, da riconoscere, come da Proposta di Consiglio Comunale n. 4660 del 23.06.2026;

VISTO CHE:

-con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 23.04.2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione per **l'esercizio 2025** ed accertato un risultato di amministrazione di **€ 105.357.794,69** così composto:

Evoluzione del risultato d'amministrazione	
	2025
Risultato d'amministrazione (A)	€ 105.357.794,69
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	€ 51.627.341,51
Parte vincolata (C)	€ 37.609.629,09
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 16.120.824,09

- successivamente alla presente variazione il risultato di amministrazione applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso ammonta ad € 18.489.342,95 e che la somma aggiornata è pari ad €

86.868.451,74 così determinata:

Tipo Avanzo	A	B	C	D	Disponibilità Avanzo dopo la presente variazione (Colonna A - D)
	Importo dell'avanzo (risultante dal rendiconto approvato dell'anno precedente)	Avanzo già applicato prima della presente variazione	Avanzo applicato con la presente variazione	Totale avanzo applicato al bilancio con ultima variazione (Colonna B + C)	
Accantonato	51.627.341,51 €	- €	- €	- €	51.627.341,51 €
Vincolato	37.609.629,09 €	4.678.273,28€	190.674,00 €	4.868.947,28€	32.740.681,81 €
Destinato a investimenti	- €	- €	- €	- €	- €
Libero	16.120.824,09 €	13.620.181,76€	213,91€	13.620.395,67 €	2.500.428,42 €
TOTALI:	105.357.794,69 €	18.298.455,04€	190.887,91€	18.489.342,95 €	86.868.451,74€

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

VISTA quindi la delibera di G.C. n. 309 del 01.07.2026 , assunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale di cui alla proposta di C.C. n. 5254 del 14/07/2026, con la quale sono state introdotte variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 di cui:

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 190.887,91	
Variazioni in aumento	CO	€ 343.807,11	
	CA	€ 343.807,11	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 534.695,02
	CA		€ 343.807,11
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 668.320,02
	CA		€ 668.320,02
Variazioni in diminuzione	CO	€ 133.625,00	
	CA	€ 133.625,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 534.695,02	
	CA	€ 534.695,02	

TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 668.320,02	€ 668.320,02
	CA	€ 477.432,11	€ 668.320,02

ANNO 2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 614.595,42	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 614.595,42
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 639.595,42
Variazioni in diminuzione	CO	€ 25.500,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 614.595,42	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 639.595,42	€ 639.595,42

ANNO 2028

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 614.595,42	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 614.595,42
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 614.595,42
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 614.595,42	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 614.595,42	€ 614.595,42

Il Collegio, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.

Raccomanda altresì prima di effettuare le liquidazioni dei contributi, di acquisire dagli Enti Beneficiari, apposito rendiconto delle entrate e delle spese corredato di idonea documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese..

Il Collegio ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purchè producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

1. qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;
2. qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato.

Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Il Collegio ricorda sempre che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Relativamente ai PNRR si esortano sempre tutti i Dirigenti a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024,

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,

Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Il Collegio ricorda che il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è ormai in dirittura d'arrivo. Il 30 giugno 2026, è stato il termine ultimo fissato dal Governo per la conclusione fisica di tutti i lavori, servizi e forniture per la maggior parte delle Misure del PNRR. Tale scadenza non riguarda, tuttavia, i collaudi e la rendicontazione finanziaria finale, che possono avvenire successivamente, secondo la normativa e le istruzioni fornite dalle Amministrazioni responsabili di Misure PNRR.

Principali Misure e tipi di interventi

La scadenza al 30 giugno comprende tutte le 6 Missioni del PNRR e incide sui soggetti attuatori per le seguenti tipologie di intervento:

- Edilizia scolastica: inclusi gli Asili Nido e le Scuole dell'Infanzia (M4C1I1.1).
- Rigenerazione urbana e sociale: come il programma PINQuA e i progetti di inclusione e coesione.
- Transizione digitale: tra cui gli interventi di digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione.
- Infrastrutture verdi e idriche: i progetti relativi all'efficienza e alla resilienza delle reti idriche (M2C4I2.1) e i piani per l'economia circolare.
- Sanità: interventi legati alla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità.

Adempimenti e Rendicontazione

Entro il 30 giugno 2026, i soggetti attuatori dovevano ultimare gli interventi e caricare tutte le evidenze documentali di raggiungimento del target sulla piattaforma ReGiS, come stabilito dalle Linee Guida del MEF. In particolare, il certificato di ultimazione dei lavori, il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione (o documento equivalente) e l'ulteriore documentazione a comprova del

conseguimento del target o della milestone devono essere caricati sulla piattaforma ReGiS, all'interno della fase di Esecuzione/Esecuzione lavori dell'iter di progetto, selezionando "certificato di fine lavori" e "raggiungimento target".

Quanto alle tempistiche, la documentazione di conclusione dovrebbe essere caricata entro 5 giorni dalla conclusione dell'intervento, mentre le altre documentazioni di controllo, inclusa quella DNSH ove rilevante, entro 15 giorni. La rendicontazione della spesa è distinta e successiva rispetto alla rendicontazione di performance.

Eccezioni e proroghe

Le eccezioni e le proroghe che spostano la scadenza dei progetti PNRR dal termine ordinario del 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 sono state formalizzate nelle Linee guida 2026. Tali eccezioni e proroghe si dividono principalmente in due macro-categorie: misure con proroga automatica e deroghe straordinarie su richiesta.

Nella prima macro categoria rientrano gli interventi individuati a seguito della revisione del PNRR approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023 e ss.mm.ii., per i quali l'ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di Avvisi pubblici di selezione adottati nel corso del 2024 e del 2025. Per tali procedure, le Amministrazioni titolari sono tenute ad assicurare il completamento delle operazioni entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile del 31 agosto 2026.

La seconda macro categoria fa riferimento esclusivamente a casi limitati ed eccezionali, adeguatamente motivati e previa richiesta del soggetto attuatore, per i quali le Amministrazioni titolari possono disporre, con apposito provvedimento, la conclusione degli interventi oltre il termine del 30 giugno 2026, nel rispetto, comunque, del termine finale e inderogabile del 31 agosto 2026. Di tale adozione e di eventuali adempimenti devono essere informati la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato (MEF).

1. Interventi con proroga automatica (Avvisi 2024 e 2025)

La proroga al 31 agosto 2026 si applica in modo automatico (senza necessità di presentare istanza) a tutti i progetti inseriti a seguito della complessiva revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2023. Rientrano in questa fascia i progetti la cui ammissione al finanziamento è avvenuta tramite avvisi pubblici emanati negli anni 2024 e 2025.

I principali e più diffusi interventi che beneficiano di questo slittamento automatico riguardano il Ministero dell'istruzione e del merito.

- Asili Nido e Scuole dell'Infanzia: nello specifico, i nuovi progetti legati al Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Misura M4C1I1.1) ammessi con i bandi successivi alla revisione.
- Estensione del tempo pieno scolastico: interventi per la costruzione o la messa in sicurezza delle mense scolastiche (Misura M4C1I1.2) finanziati con i bandi 2024/2025.

Per questi interventi, gli enti locali ricevono direttamente la proposta di modifica dell'accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma aggiornato.

2. Deroghe straordinarie e motivate (su richiesta)

Per tutti gli altri progetti PNRR è consentito un differimento eccezionale al 31 agosto 2026, ma questo non è automatico. Può essere concesso dall'Amministrazione centrale titolare di Misura solo in presenza di requisiti rigidissimi.

- Casi limitati e straordinari: situazioni di oggettiva e documentata impossibilità tecnica non imputabile esclusivamente al soggetto attuatore.
- Adeguata motivazione: il soggetto attuatore deve allegare all'istanza una documentazione probatoria idonea che attesti la certezza assoluta di concludere fisicamente le attività entro la nuova data di agosto 2026 informando non solo l'Amministrazione titolare di Misura ma anche la Struttura di Missione PCM e l'IGPNRR presso RGS MEF.

Esempi di deroghe ammissibili (es. settore sociale):

- Linea 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”: se la consegna dei dispositivi tecnologici di domotica slitta a luglio 2026, si può chiedere lo spostamento della rendicontazione ad agosto.
- Linea 1.3.1 “Housing First”: situazioni particolari di accoglienza e transizione abitativa delle famiglie vulnerabili.

Altre eccezioni specifiche del settore turismo

Nell'ambito delle ultime modifiche urgenti ai decreti PNRR, è stata inserita una proroga specifica dal 30 giugno al 31 agosto 2026 per il Fondo rotativo imprese per il sostegno al turismo. Questa eccezione copre le agevolazioni finanziarie destinate agli investimenti delle imprese ricettive per la riqualificazione energetica, la sostenibilità e la digitalizzazione.

Perché il 31 agosto 2026 è una colonna invalicabile?

La Commissione europea ha stabilito che l'erogazione delle risorse del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete. Tale valutazione finale sulla performance ovvero sul corretto conseguimento di tutti i target e milestone dell'Italia avverrà, nello specifico, sulla base dello stato della documentazione dei progetti prodotta al 31 agosto.

Qualsiasi evidenza documentale successiva al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione.

Il mancato rispetto dei tempi comporta, quindi, l'inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati conseguiti, determinando la perdita definitiva del finanziamento europeo.

Tale data consentirà allo Stato membro di rendicontare la X (decima) rata entro e non oltre il 30 settembre in linea con le Linee guida europee.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta “Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone MIC1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

Il Collegio pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed esorta i Dirigenti a collaborare con il Dirigente del servizio Finanziario ai fini di poter adottare in modo preciso e puntuale le determine trimestrali.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Collegio ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del Dl 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del Dl 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Collegio relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati a di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

VISTO il d.lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri Favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

ESPRIME

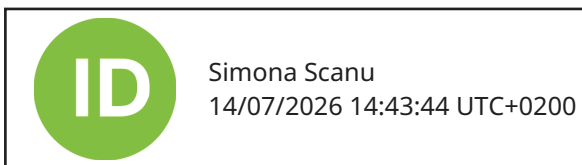
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

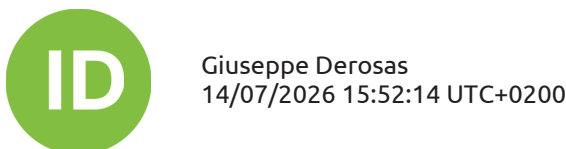
La seduta viene tolta alle ore 13,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale che in copia viene trasmesso, ai sensi del regolamento di contabilità, al servizio finanziario ed alla segreteria generale per i successivi adempimenti.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Simona Scanu



Dott. Giuseppe Derosas



Rag. Antonio Deidda

antonio deidda
14.07.2026
13:35:34
UTC

